

NOTA INFORMATIVA R.C. NATANTI

Introduzione

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

In relazione ai diversi tipi di natante, **PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO** che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

I. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

A. Informazioni generali

Dati Societari

La Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 045 8391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it – pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. E' iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

II. Informazioni sul contratto

A. Coperture assicurative offerte

La formula tariffaria applicabile al contratto è la "tariffa fissa", che prevede un premio fisso e non soggetto a riduzioni o maggiorazioni rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri.

Oggetto del contratto

Il contratto RC Natanti tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati involontariamente a terzi (persone) da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). (si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

Limitazioni ed esclusioni

Attenzione: l'assicurazione non è operante:

- per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive (si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio);
- se il conducente non è abilitato e in generale se non sono rispettate le normative vigenti in merito alla circolazione dei natanti. (si rimanda all'art. 3 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

Rivalse

Attenzione: la Società ha la possibilità di agire in rivalsa in tutti i casi in cui il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (si rimanda all'art. 13 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

Rinnovo del contratto/Disdetta

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza (si rimanda all'art. 8 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

B. Soggetti esclusi dalla garanzia

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti da:

- proprietario del natante assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
 - coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
 - soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
- (si rimanda all'art. 3 bis delle condizioni di assicurazioni CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio)

C. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all'art. 2 delle condizioni di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

MOD. NATANTI 5 – ED. 07/2017

D. Premi

Pagamento del premio

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, **non trasferibile**, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Determinazione del premio

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Frazionamento

Non è ammesso il frazionamento del premio.

E. Informativa in corso di contratto

Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia (www.cattolica.it)

F. Recesso

La società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio (si rimanda all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione CNATANTI RC2 per gli aspetti di dettaglio).

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l'Agenzia o non accetti la proposta di rinnovo, il contratto si intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto.

In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni.

G. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)

H. Regime fiscale

Il premio relativo alla garanzia R.C.A. è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è stato attribuito alle province il potere di aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni nella misura massima del 3,5%. La pubblicazione delle deliberazioni delle giunte provinciali con le quali è stata disposta l'eventuale variazione dell'aliquota del 12,% è effettuata sul sito internet:

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm

III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

J. Procedura per il risarcimento del danno

Denuncia di sinistro

Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.cattolica.it

Pagamento dei sinistri

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

Sinistro con natante non assicurato

In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

K. Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, la Società comunica l'accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

L. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;

MOD. NATANTI 5 – ED. 07/2017

- numero della polizza o nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – fax 06/42133206 – Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it – sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea:

<http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT – Furto, incendio, kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il legale rappresentante
Dott. Cardinaletti Marco**

